



Desktop

Mobile

Tutte le anteprime

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui



numero 25 - Agosto 2026

La tua guida periodica sulle novità e attività dell'Albo nazionale gestori ambientali



In evidenza

RENTRI: aggiornate la istruzioni per la compilazione di registri e formulari

Il MASE ha pubblicato il [Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026](#), che aggiorna le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Le modifiche recepiscono i chiarimenti già pubblicati sul portale RENTRI e introducono nuove indicazioni operative, tra cui la gestione delle **rettifiche nel passaggio dal registro cartaceo a quello digitale**, la possibilità di stampare il **FIR cartaceo fronte-retro** e specifiche disposizioni per il **trasporto marittimo**.

- Istruzioni per la compilazione del **registro cronologico di carico e scarico rifiuti**-Luglio 2026
- Istruzioni per la compilazione del **formulario di identificazione del rifiuto**-Luglio 2026



LEGGI DI PIÙ

Rifiuti di batterie: nuove disposizioni operative sui codici EER

Con la [Circolare n. 8 del 23 luglio 2026](#), il Comitato nazionale dell'Albo ha fornito indicazioni operative per l'applicazione della **Decisione Delegata (UE) 2025/934**, che aggiorna l'Elenco Europeo dei Rifiuti introducendo nuovi codici per la classificazione dei rifiuti derivanti da batterie

- dal **14 ottobre 2026** le imprese potranno richiedere l'inserimento dei nuovi codici EER tramite istanza telematica;
- dal **9 dicembre 2026** l'Albo procederà all'adeguamento d'ufficio dei codici sostituiti nelle autorizzazioni vigenti.



LEGGI DI PIÙ



L'Albo per RENTRI

Il FIR in formato digitale a decorrere dal 16 settembre 2026

Si ricorda che:

- fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall'art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
- le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano **dal 15 settembre 2026**.

Si rammenta inoltre che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, **determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera**. In particolare:

- se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

A lato 2 video guide che spiegano *Accesso e iscrizione al RENTRI per il produttore di rifiuti e I servizi di supporto e l'APP del RENTRI per l'utilizzo e la gestione del FIR digitale*



LEGGI DI PIÙ



Cassetta degli attrezzi

Chiarimenti importanti dal Comitato nazionale per tutti i legali rappresentanti che svolgono anche il ruolo di Responsabile tecnico.

Vecchi incarichi. Se sei stato nominato RT prima dell'entrata in vigore della Delibera 6/2025, puoi continuare a svolgere il tuo incarico. Non hai l'obbligo di dimostrare il possesso del diploma di scuola superiore, nemmeno in fase di rinnovo della stessa categoria.

Nuovi incarichi, scatta l'obbligo. Se decidi di assumere l'incarico per una categoria nuova e diversa non ci sono deroghe: il diploma di maturità torna a essere un requisito indispensabile, da possedere insieme a tutti gli altri requisiti standard previsti dalla disciplina vigente.



LEGGI DI PIÙ

Cliccare sul bottone blu per maggiori informazioni



EVENTI FORMATIVI

Riparte a settembre la formazione Albo a cura delle Sezioni Regionali e Provinciali.
Ti aspettiamo!



FORMAZIONE RENTRI

Nuovi webinar gratuiti Settembre-Dicembre 2026
Primo appuntamento:
Mercoledì 09 settembre ore 10:30



SCADENZE

Termina il **15 settembre 2026** il periodo transitorio che consente l'utilizzo **del FIR cartaceo in alternativa al FIR digitale**.



L'Albo risponde - FAQ

Veicoli #5

Posso iscrivere un veicolo con destinazione d'uso "uso terzi" di cui ho disponibilità a titolo di comodato d'uso?

Sì, ma le imprese devono essere entrambe iscritte all'Albo autotrasportatori conto terzi. Per i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, è necessario presentare alla Sezione Regionale copia del contratto e copia della dichiarazione di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI vistata dal competente UMC. Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le imprese presentano copia del contratto di comodato senza conducente.

Fonte: [Circolare n. 995 del 9/9/2013](#)



Circolare n. 995 del 9/9/2013

[Consulta l'archivio delle newsletter](#)



Ricevi questa mail perché ti sei registrato al servizio di newsletter **news@lbo** dell'Albo nazionale gestori ambientali

[Cancella l'iscrizione al servizio](#) - [Leggi i termini della Privacy](#)